

Comunità Montana Valtellina di Tirano
Provincia di Sondrio

**PARERE DEL REVISORE IN ORDINE AD IPOTESI DI ACCORDO
DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2009**

In data 20 aprile 2010 veniva richiesto allo scrivente revisore della Comunità Montana Valtellina di Tirano l'espressione di parere allo scopo di verificare la legittimità e la coerenza economico/finanziaria relativa all'ipotesi di accordo decentrato integrativo – anno 2009. Relativamente a quanto esposto si evidenzia quanto segue.

Premesso:

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di revisione. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ...";
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

Accertato

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato precedentemente una preintesa per l'applicazione della produttività;
- che il verbale della riunione di contrattazione decentrata è stata trasmessa al Revisore dei Conti;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;
- che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

Esaminati infine i documenti messi a disposizione da parte dell'Ente, avendo ottenuto tutti i chiarimenti ritenuti opportuni e necessari ed espletate le verifiche del caso, il revisore,

attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fonte agli oneri derivanti dall'accordo.

Morbegno, li 28 aprile 2010

IL REVISORE

(Dott. Corrado Pozzi)

